



**PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO, AI  
SENSI DELL'ART. 21, C.2, LRER 11/2004 E DELL'ART. 59 D.LGS. 36/2023, PER  
L'ESECUZIONE DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER AZIENDE  
ED ENTI DEL SSN, SUDDIVISA IN 2 LOTTI: LOTTO 1: AUSL DI BOLOGNA E  
AUSL DI IMOLA; LOTTO 2: AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI  
BOLOGNA/POLICLINICO DI SANT'ORSOLA E ISTITUTI ORTOPEDICI RIZZOLI  
DI BOLOGNA**

**ALLEGATO 06  
CONDIZIONI CONTRATTUALI**

## Sommario

ART. 1. - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO .....	3
ART. 2. – CAPITOLATO TECNICO .....	5
ART. 3. - RISERVATEZZA, OBBLIGO DI CONDOTTA E DIRITTI SUI MATERIALI .....	5
ART. 4. - IMPORTO MASSIMO COMPLESSIVO .....	5
ART. 5 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO.....	6
ART. 6. – COLLABORAZIONI – SUBAPPALTO - SUBAFFIDAMENTO .....	6
ART. 7. - CORRISPETTIVO .....	8
Art. 8 - REVISIONE CORRISPETTIVO .....	9
ART. 9. - MODALITÀ DI PAGAMENTO.....	9
ART. 10 - RESPONSABILE DELL'ACCORDO QUADRO.....	11
ART. 11 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI .....	12
ART. 12 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA DEI DATI .....	12
ART. 13. - CODICE DI COMPORTAMENTO EX DPR 62/2013 .....	14
ART. 14 - PATTO D'INTEGRITÀ.....	14
ART. 15. - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE .....	14
ART. 16. - PENALI.....	16
ART. 17. - INCOMPATIBILITÀ .....	17
ART. 18. – DOMICILIO .....	17
ART. 19. - SPESE .....	17
ART. 20. – CONTROVERSIE.....	17
ART. 21 - RINVIO.....	18

## ART. 1. - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

- 1.1. L'Accordo Quadro, di cui il presente documento costituisce parte integrante e sostanziale, ha per oggetto tutti i servizi di ingegneria ed architettura riguardanti opere di qualsivoglia natura e tipologia (strutturale, architettonica, impiantistica ecc...) e tutte le prestazioni previste all'art. 41, comma 15, del **D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36 recante il Codice dei contratti pubblici (di seguito, per brevità "Codice")**, come modificato ad opera del **D.Lgs 31 dicembre 2024, n. 209, ad oggetto: "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36"**, pubblicato nella GURI del 31/12/2024, Serie Generale n.305 - S.O. n. 45/L, dal Decreto Ministeriale (D.M. 17 giugno 2016) e Allegato I.13 al Codice, come successivamente modificato ed integrato, ferme restando le incompatibilità previste dalla normativa vigente; in particolare (a solo titolo esemplificativo e non esaustivo):
- progettazione di fattibilità tecnica ed economica
  - progettazione esecutiva
  - ideazione e coordinamento generale della progettazione
  - integrazione delle prestazioni specialistiche
  - coordinamento sicurezza in fase di progettazione;
  - relazione e/o diagnosi energetica e/o attestato di certificazione energetica;
  - studi di prefattibilità/fattibilità/impatto ambientale e/o piano di monitoraggio ambientale e/o monitoraggi ambientali;
  - rilievi topografici;
  - studi geologici, geotecnici e ambientali.
  - direzione lavori (ricorrendo la condizione di cui all'art. 114, c.6, ult. per., del Codice)
  - direzione operativa (ricorrendo la condizione di cui all'art. 114, c.6, ult. per., del Codice)
  - ispettorato di cantiere (ricorrendo la condizione di cui all'art. 114, c.6, ult. per., del Codice)
  - coordinamento sicurezza in fase di esecuzione;
  - collaudo tecnico amministrativo (al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 116, c.4-bis, del Codice, come inserito ad opera dell'art. 40, c.1, lett. b) del D.Lgs n. 209/2024)
  - collaudo specialistico funzionale impianti (al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 116, c.4-bis, del Codice, come inserito ad opera dell'art. 40, c.1, lett. b) del D.Lgs n. 209/2024)
  - collaudo statico (al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 116, c.4-bis, del Codice, come inserito ad opera dell'art. 40, c.1, lett. b) del D.Lgs n. 209/2024).

1.2. Nell'oggetto dell'Accordo Quadro sono comunque comprese tutte le attività necessarie ed indispensabili a garantire l'assolvimento dei compiti commissionati se e nella misura in cui siano ordinati come da successivi commi.

1.3. La stipulazione dell'Accordo Quadro non obbliga, né impegna, l'Azienda Contraente a commissionare i servizi di ingegneria ed architettura, trattandosi di contratto normativo; con tale accordo infatti le parti stabiliscono in via preventiva le condizioni contrattuali cui attenersi nel caso in cui si concretizzi la necessità, da parte dell'Azienda Contraente, di commissionare i servizi.

1.4. Sull'Affidatario grava l'obbligo di assumere i servizi qualora commissionati dall'Azienda Contraente entro l'importo massimo previsto e per tutta la durata dell'Accordo Quadro, oltre le eventuali opzioni attivabili.

1.5. I servizi saranno commissionati dall'Azienda Contraente esclusivamente mediante contratti attuativi con l'emissione dell'Ordine di Prestazione sottoscritto dal rappresentante dell'Azienda Contraente ed allegato all'Ordinativo di Fornitura emesso sul portale SATER.

1.6. L'Affidatario, pertanto, non vanta alcun diritto in ordine:

- all'esecuzione delle attività (oggetto di Accordo Quadro) che potranno essere o non essere commissionate;
- al raggiungimento dell'importo complessivo dell'Accordo Quadro, o delle eventuali opzioni attivabili, che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della qualificazione e costituzione della cauzione.

1.7. L'Affidatario non potrà avanzare alcuna pretesa di compensi nel caso in cui, durante la vigenza dell'Accordo Quadro, dovessero essere commissionati servizi per importi inferiori rispetto a quello massimo previsto.

**1.8 . L'Affidatario è obbligato ad eseguire tutti gli Ordinativi di Fornitura emessi, ancorché i relativi tempi di esecuzione risultino parzialmente o totalmente coincidenti.**

1.9. Le proposte migliorative formulate dall'Affidatario in sede di gara (ivi comprese le figure professionali indicate come componenti il Gruppo di Lavoro e le rispettive competenze, qualifiche ed abilitazioni) costituiscono oggetto di specifici obblighi contrattuali e dovranno essere eseguite e/o rispettate per tutta la durata dell'Accordo Quadro.

## **ART. 2. – CAPITOLATO TECNICO**

2.1. L'Ordine di Prestazione emesso ai sensi del precedente art.1.5. potrà riguardare uno o più servizi; l'espletamento dello stesso o degli stessi dovrà avvenire alle condizioni di cui all'elaborato "Capitolato Tecnico" per la parte di rispettiva pertinenza.

2.2. L'elaborato "Capitolato Tecnico" è allegato all'Accordo Quadro e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

## **ART. 3. - RISERVATEZZA, OBBLIGO DI CONDOTTA E DIRITTI SUI MATERIALI**

3.1. Nello svolgimento dell'attività dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui l'Affidatario venisse a conoscenza nel corso dell'espletamento dei servizi oggetto di Accordo Quadro.

3.2. Il materiale prodotto, predisposto, elaborato, nello svolgimento delle attività commissionate, rimarrà di esclusiva proprietà dell'Azienda Contraente, senza che il medesimo Affidatario possa accampare alcuna pretesa.

## **ART. 4. - IMPORTO MASSIMO COMPLESSIVO**

4.1. L'Azienda Contraente potrà commissionare servizi di ingegneria ed architettura fino all'importo massimo complessivo indicato nell'Accordo Quadro, nonché tenendo conto delle eventuali opzioni attivabili di seguito indicate.

4.2. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo indicato nell'Accordo Quadro, l'Agenzia Intercent-ER, ai sensi dell'art. 120, c.9, del Codice, può imporre all'Affidatario l'esecuzione delle prestazioni alle condizioni previste dall'Accordo Quadro e relativi allegati. In tal caso l'Affidatario non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

4.3. Qualora, analogamente, in corso di esecuzione del singolo contratto attuativo (Ordinativo di Fornitura, corredato dell'Ordine di Prestazione), si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo dell'Ordinativo di Fornitura, l'Azienda Contraente, ai sensi dell'art. 120, c.9, del Codice, può imporre all'Affidatario l'esecuzione delle prestazioni alle condizioni previste dall'Accordo Quadro e relativi allegati. In tal caso l'Affidatario non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

4.4. Su richiesta delle Aziende Contraenti e in ossequio a quanto previsto nel Disciplinare di gara, per le ipotesi in cui sopraggiungano specifiche necessità realizzative e connessi finanziamenti, in corso di esecuzione dell'Accordo quadro, agli Affidatari potrà essere richiesta l'esecuzione di servizi tecnici "opzionali", ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a), alle medesime condizioni, in conformità all'oggetto dell'Accordo quadro, per un importo stimato complessivamente non superiore ad Euro 1.100.000,00 per ciascun lotto, al netto di Iva ed eventuali oneri previdenziali, a ciascuno per la quota risultante dal provvedimento di aggiudicazione.

Il medesimo ribasso, offerto dagli aggiudicatari nell'ambito di ogni lotto, verrà applicato anche ai servizi tecnici opzionali eventualmente attivati.

#### **ART. 5 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO**

5.1. La durata dell'Accordo Quadro è di 48 mesi (pari a 4 anni) decorrenti dalla relativa sottoscrizione, salvo quanto stabilito al successivo comma 5.2.

5.2. L'Accordo Quadro manterrà la sua vigenza fino al raggiungimento dell'importo massimo complessivo di cui all'art. 4., qualora questo si esaurisca prima della scadenza dei 4 anni, salvo quanto previsto all'articolo 4.2.

5.3. L'Affidatario si obbliga ad eseguire ed ultimare i servizi che saranno allo stesso commissionati nei tempi stabiliti nell'Ordine di Prestazione di cui al precedente art. 1.5.

5.4. In casi eccezionali, la durata dell'Accordo Quadro può essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

#### **ART. 6. – COLLABORAZIONI – SUBAPPALTO - SUBAFFIDAMENTO**

6.1. E' vietata la cessione del contratto.

6.2 L'Affidatario può avvalersi del subappalto nei limiti e nel rispetto dell'art. 119, del Codice, purché abbia dichiarato tale volontà in sede di offerta, con indicazione delle prestazioni che intende subappaltare; in caso di mancata espressione della volontà di avvalersi del subappalto, quest'ultimo s'intende precluso. I contratti di subappalto dovranno essere stipulati, in misura non inferiore al 20

per cento (o nella diversa soglia indicata dall'Affidatario nella propria offerta) delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 al Codice.

6.3. In ragione delle specifiche caratteristiche dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro, **non possono costituire oggetto di subappalto le prestazioni principali di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza e collaudo nonché la redazione della relazione geologica, ove necessaria.**

6.4. Nell'ambito delle predette attività, tuttavia, l'Affidatario può ricorrere al subappalto per l'esecuzione di **indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi e misurazioni, picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, restituzione grafica degli elaborati, nonché per le attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori** non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura: a tal fine, deve rendere la dichiarazione di cui al par. 6.2.

6.5. Le prestazioni **secondarie, accessorie o sussidiarie** alle prestazioni principali di cui al par. 6.3 **non costituiscono subappalto qualora:**

- rese in favore dell'Affidatario in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura **sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura di affidamento del presente Accordo Quadro** e trasmessi all'Amministrazione anteriormente o contestualmente alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro (art. 119, c.3, lett. d);
- affidate **a lavoratori autonomi** ai sensi dell'art. 119, c. 3, lett. a), D.Lgs. 36/2023, e dell'art. 2230 del Codice Civile.

6.6. Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 119 comma 2 D.Lgs. 36/2023 è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli artt. 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'art. 60, comma 2 D.Lgs. 36/2023.

6.7. In ragione altresì della natura delle attività oggetto del presente Accordo Quadro, **le prestazioni affidate in subappalto non possono costituire oggetto di ulteriore subappalto.**

L'Affidatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'Azienda Contraente dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

6.8. L'Affidatario è obbligato a mettere a disposizione dell'Azienda Contraente il Gruppo di Lavoro

offerto in sede di gara e a garantirne pertanto, l'effettiva partecipazione e collaborazione nelle attività oggetto dell'Accordo Quadro; lo stesso si avvarrà dei componenti il Gruppo di Lavoro per lo svolgimento dei compiti commissionati, con oneri a proprio esclusivo carico.

6.9. In ogni caso, l'Affidatario rimarrà unico interlocutore dell'Azienda Contraente, unico responsabile dell'espletamento delle prestazioni oggetto di Accordo Quadro e risponderà dei fatti dolosi e colposi degli eventuali suoi collaboratori, manlevando la medesima Azienda Contraente da qualsiasi danno o molestia al riguardo.

6.10. Il compenso dei subappaltatori, subaffidatari e collaboratori deve intendersi compreso ad ogni effetto nel corrispettivo stabilito a favore dell'Affidatario al successivo art. 7.

#### **ART. 7. - CORRISPETTIVO**

7.1. Il corrispettivo di ciascun servizio oggetto dell'Ordine di Prestazione, allegato all'Ordinativo di Fornitura, sarà determinato con le modalità ed i termini prescritti dal Decreto Ministeriale 17 giugno 2016, e dall'Allegato I.13, del D.Lgs. n. 36/2023, ai sensi dell'art. 41, comma 13 del medesimo D. Lgs. n. 36/2023, **con applicazione del ribasso offerto all'importo complessivo di onorario, spese ed oneri accessori, determinato in applicazione del D.M. 17/6/2016 come integrato dall'Allegato I.13 al Codice.**

7.2. Il corrispettivo sarà calcolato nell'Ordine di Prestazione sulla base dell'importo stimato dell'intervento, applicando le voci delle prestazioni effettivamente commissionate. Al perfezionamento del servizio ordinato, **il corrispettivo sarà adeguato al consuntivo dei lavori risultante dal documento approvato (a titolo esemplificativo, in caso di progettazione si farà riferimento al computo metrico estimativo; nel caso di direzione lavori al conto finale, salvo quanto previsto al successivo art. 8.2; nel caso di collaudo alle risultanze del relativo certificato, al lordo del ribasso offerto dall'impresa appaltatrice ecc.).** Nel corrispettivo si intende compresa la redazione di quanto necessario per la progettazione inclusiva, comprensiva di segnaletica e eventuali arredi fissi. Il compenso spettante ai collaudatori è determinato in applicazione dell'art. 29 dell'Allegato II.14 al Codice.

**Nel caso si debba procedere alla redazione di varianti al progetto approvato, l'onorario spettante al direttore dei lavori è determinato applicando le aliquote Qcl.07 e Qcl.08 della Tabella Z- 2 al D.M. 17/6/2016, e secondo le indicazioni riportate alle note 10 e 11 in calce alla Tabella stessa, ed assoggettato al ribasso offerto, con esclusione di qualsivoglia ulteriore**

## compenso.

7.3. Per la determinazione del corrispettivo relativo ad eventuali prestazioni non ricomprese nelle tavole allegate al DM 17/6/2016 o all'Allegato I.13 al Codice, trova applicazione l'art. 6 del medesimo D.M. 17/6/2016.

7.4. Nell'importo come sopra individuato sarà compreso il corrispettivo di tutte le prestazioni oggetto di Ordine di Prestazione.

### Art. 8 - REVISIONE CORRISPETTIVO

8.1. In tema di revisione del corrispettivo, trova applicazione l'articolo 13 dell'Accordo Quadro.

**8.2.** Fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo, **nel caso si faccia luogo a compensazioni o adeguamenti dei prezzi delle opere in corso di esecuzione** (laddove previsto dalle norme applicabili), **l'onorario spettante al Direttore Lavori rimane determinato in base all'importo delle opere al netto dei predetti adeguamenti/compensazioni**, fatto salvo il diritto di quest'ultimo di percepire un compenso, quantificato a vacanza, per l'esecuzione delle prestazioni aggiuntive necessarie alla quantificazione dei maggiori oneri / importi da riconoscere all'appaltatore (cfr. Parere MIMS n. 1496/2022 e Comunicato Presidente ANAC 8 novembre 2022); analogamente, **in caso di revisione dei prezzi delle opere in corso di esecuzione**, l'importo da considerare ai fini della determinazione del corrispettivo per le prestazioni di direzione dei lavori non comprende l'importo della revisione prezzi delle opere.

### ART. 9. - MODALITÀ DI PAGAMENTO

9.1. Il pagamento del corrispettivo avverrà separatamente per ogni Ordinativo di Fornitura/Ordine di Prestazione, previa emissione della fattura elettronica, secondo, le seguenti modalità:

Compenso per prestazioni di progettazione e coordinamento sicurezza progettazione (con riferimento al singolo livello di progettazione: FTE / esecutivo),

- 90% alla consegna del progetto o del piano di sicurezza;
- il restante 10% a saldo, previa approvazione del progetto o del piano di sicurezza da parte dell'Azienda Contraente.

Compenso servizi di Direzione Lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione

*Procedura aperta in due lotti per la conclusione di Accordi quadro, ai sensi dell'art. 21, c.2, LRER 11/2004 e dell'art. 59, D.lgs. n. 36/2023, per l'esecuzione di servizi di ingegneria e architettura per AUSL di Bologna, AUSL di Imola, AOU Policlinico Sant'Orsola e IOR*

---

- 90% in ragione degli stati di avanzamento dei lavori;
- 10% a saldo previa approvazione dei certificati di collaudo da parte dell'Azienda Contraente o previa emissione del certificato di regolare esecuzione.

Compenso per i collaudi in c.o.

- 80% in ragione degli stati di avanzamento dei lavori;
- 20% a saldo previa approvazione dei certificati di collaudo da parte dell'Azienda Contraente.

Compenso per tutte le altre prestazioni

- 100% al completamento dell'incarico, previa verifica da parte dell'Azienda Contraente della completezza formale e sostanziale dei documenti prodotti e consegnati o delle attività svolte.

**In caso di prestazioni di particolare complessità o durata, potrà farsi luogo a pagamenti in acconto, in misura proporzionale al numero ed alla complessità degli elaborati consegnati.**

9.2. In caso di inadempimento contrattuale l'Azienda Contraente si riserva di non procedere alla liquidazione del corrispettivo dovuto e/o dell'acconto immediatamente successivo all'inadempienza riscontrata sino alla regolare esecuzione delle prestazioni contestate.

9.3. Ai fini della liquidazione del corrispettivo si precisa che i pagamenti saranno effettuati tramite il Tesoriere della Azienda Contraente mediante rimessa diretta a mezzo mandato, sul conto corrente bancario che l'Affidatario ha individuato nella dichiarazione del conto corrente dedicato a norma dell'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i. (tracciabilità dei flussi finanziari) con esclusione di responsabilità per l'Azienda Contraente da indicazioni erronee o disguidi ed inconvenienti ascrivibili all'istituto bancario in questione.

In forza dell'art. 25 del D.L. 24/4/2014, convertita con L. 23/6/2014 n. 89, l'Affidatario è obbligato alla fatturazione elettronica per il tramite del Sistema d'Interscambio (SdI) di cui al D.M. Ministero Economia e Finanze 3 aprile 2013, n. 55 e s.m.i.; a tal fine, si precisa che il codice univoco ufficio per l'invio delle fatture in formato elettronico all'Azienda Contraente è il seguente:

Denominazione Ente: [●]

Codice Univoco ufficio: [●]

Nome dell'ufficio: [●]

9.4. Le fatture elettroniche dovranno riportare:

- il Codice Identificativo Gara (**CIG**) derivato (relativo all'Ordinativo di Fornitura) e, se

necessario, il riferimento all'allegato Ordine di Prestazione

- il Codice Univoco di Progetto (CUP) ove obbligatorio;
- il numero di ordine informatizzato (comunicato dall'Azienda Contraente)

9.5. Prima dell'emissione della fattura elettronica, l'Affidatario dovrà trasmettere, a mezzo posta elettronica al referente indicato dall'Azienda Contraente, un riepilogo degli importi oggetto di fatturazione (compresi oneri fiscali), al fine di verificare la correttezza degli stessi. A seguito della verifica, sarà comunicato all'Affidatario il numero di ordine informatizzato da citare nella fattura.

9.6. Scaduti i termini di pagamento di cui all'art. 4, comma 2 e comma 5 lett. b), D.Lgs. n.231/2002, senza che sia stato emesso il mandato, all'Affidatario spetteranno, a fronte di specifica richiesta scritta, gli interessi di cui all'art. 5 del medesimo Decreto.

9.7. L'indicazione dei codici è condizione necessaria per il pagamento; essa è altresì indispensabile ai fini di della tracciabilità dei flussi finanziari, come prescritto al comma 2 dell'art. 25, D.L. 66/2014 e s.m.i.

9.8. In forza dell'art. 1, comma 629, lett. b), della L. 190/2014 (cd. Legge di Stabilità), il pagamento della fattura avverrà per il solo importo imponibile, con versamento dell'IVA all'Erario (cd. Split Payment): a tal fine, è fatto obbligo all'incaricato di riportare nella fattura (emessa con le modalità sopra indicate) la dicitura "Scissione dei pagamenti - art. 17-ter D.P.R. 633/72 – Decreto M.E.F 23/1/2015).

9.9. Come data di ricevimento della fattura si intende la data di rilascio da parte del Sistema di Interscambio della ricevuta di consegna di cui al par. 4 dell'Allegato B al D.M. 55/2013, o documento considerato equivalente ad ogni effetto di legge.

9.10. Si precisa che i mancati pagamenti, ovvero i ritardi nei pagamenti, causati direttamente o indirettamente dal mancato rispetto delle suddette prescrizioni non possono in alcun modo ritenersi imputabili all'Azienda Contraente, bensì all'Affidatario per ogni effetto di legge.

9.11. In forza dell'art. 33, c. 1, dell'Allegato II.14 al Codice, **è esclusa l'anticipazione del prezzo**, trattandosi di servizi che per natura prevedono prestazioni intellettuali.

#### **ART. 10 - RESPONSABILE DELL'ACCORDO QUADRO**

10.1. Il Responsabile individuato in sede di gara rappresenterà l'Affidatario per tutta la durata dell'Accordo Quadro. Egli avrà compiti di interfaccia con il Referente dell'Azienda Contraente e il RUP,

per ciò che riguarda il controllo dell'esecuzione degli incarichi, il coordinamento delle attività degli esperti, partecipazione a riunioni, pratiche amministrative al contratto di consulenza, stesura di eventuali preventivi.

10.2. Il Responsabile dovrà essere presente e rendersi disponibile ogni qualvolta i rappresentanti dell'Azienda Contraente lo richiedano. La funzione non può essere delegata: la mancata partecipazione a tre riunioni senza giustificato motivo potrà comportare la risoluzione dell'Accordo Quadro.

10.3. Al Responsabile dell'Accordo Quadro spetta la pianificazione dell'esecuzione dell'Accordo Quadro. La pianificazione dovrà essere concordata e aggiornata, mediante riunioni periodiche con i rappresentanti dell'Azienda Contraente.

#### **ART. 11 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

11.1. L'Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

11.2. Oltre a quanto previsto all'art. 15 dell'Accordo Quadro, l'Affidatario è tenuto a comunicare all'Azienda Contraente gli estremi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione, ovvero, in caso di conti correnti già esistenti, entro sette giorni dalla loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato alla commessa pubblica; entro lo stesso termine l'Affidatario è tenuto a comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare sui suddetti conti correnti.

11.3. Tutte le operazioni finanziarie relative ai servizi di ingegneria ed architettura oggetto di Accordo Quadro dovranno essere registrate nei conti correnti dedicati di cui al precedente capoverso e dovranno essere effettuate utilizzando esclusivamente lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

11.4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro.

#### **ART. 12 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA DEI DATI**

12.1. L'Affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi

forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo Quadro e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Azienda Contraente. L'obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell'Accordo Quadro. Tali obblighi non concernono i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

12.2. L'Affidatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui sopra e risponde nei confronti dell'Azienda Contraente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

12.3. In caso di inosservanza degli obblighi descritti l'Azienda Contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto l'Ordinativo di Fornitura, segnalando tale circostanza all'Agenzia Intercent-ER ai fini dell'eventuale risoluzione dell'Accordo Quadro, fermo restando il risarcimento di tutti i danni che ne dovessero derivare.

12.4. L'Affidatario può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Azienda Contraente.

12.5. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte dell'Azienda Contraente, attinente le procedure adottate dall'Affidatario in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.

12.6. L'Affidatario non potrà conservare copia di dati e programmi dell'Azienda Contraente, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza dell'Accordo Quadro e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Azienda Contraente.

12.7. L'Affidatario s'impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. n.51/2018. L'Affidatario, in relazione a quanto oggetto di prestazione e alle informazioni e documenti dei quali sia venuto in possesso, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, si impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'interessato, ad attuare nell'ambito della propria struttura e di quella degli eventuali collaboratori, sotto la propria responsabilità, ai sensi del regolamento UE 2016/679, tutte quelle misure e norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, nonché d'accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito, o non conforme alle finalità del presente contratto.

12.8 Restano salve tutte le prescrizioni e disposizioni in materia di gestione e condivisione dei dati e

modelli, nel caso di adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'art. 43, D.Lgs n. 36/2023, come disciplinati dal Capitolato Informativo costituente allegato dell'Accordo Quadro, dall'Offerta di Gestione Informativa presentata dall'Affidatario in sede di offerta e dal Piano di Gestione Informativa, che sarà redatto dall'Affidatario e approvato dalla Stazione Appaltante/Azienda Contraente, ai fini dell'esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura/Ordine di Prestazione.

#### **ART. 13. - CODICE DI COMPORTAMENTO EX DPR 62/2013**

13.1. **L'Affidatario ha preso conoscenza degli obblighi di cui al DPR n.62 del 16 aprile 2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165", che dovranno essere tassativamente rispettati dal medesimo Affidatario e suoi eventuali collaboratori; la loro violazione sarà considerata grave inadempimento contrattuale e come tale legittimerà l'Azienda Contraente a promuovere, per il tramite di Intercent-ER, la procedura di risoluzione dell'Accordo Quadro ovvero, direttamente, dell'Ordinativo di Fornitura.**

13.2. Il medesimo Affidatario è altresì obbligato al rispetto del codice di comportamento dell'Azienda Contraente, **che sarà fornito in copia in sede di emissione dell'Ordinativo di Fornitura.**

#### **ART. 14 - PATTO D'INTEGRITÀ**

14.1. L'Affidatario è edotto dei contenuti del patto d'integrità allegato al Disciplinare di gara ed è tenuto al pedissequo rispetto per quanto allo stesso applicabile.

14.2. Il medesimo Affidatario è altresì obbligato al rispetto del patto di integrità/protocollo di legalità dell'Azienda Contraente, **che sarà fornito in copia in sede di emissione dell'Ordinativo di Fornitura.**

#### **ART. 15. - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE**

15.1. A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte, l'Affidatario è tenuto a produrre:

a) **la cauzione definitiva di cui all'art. 18 dell'Accordo Quadro**, secondo quanto previsto all'art. 117 c.1, e salve le riduzioni previste all'art. 106, c. 8 del Codice, ai fini della stipulazione

del medesimo Accordo Quadro; in caso di incremento dell'importo dell'Accordo Quadro in conseguenza dell'esercizio delle opzioni previste nei documenti di gara, l'Affidatario è tenuto, su richiesta dell'Azienda Contraente, ad incrementare la garanzia in misura corrispondente; in relazione a tale garanzia, non si fa luogo all'eventuale incremento di cui all'art. 117, c.2, D.Lgs. n. 36/2023;

- b) una garanzia definitiva pari al **5%(cinque per cento) dell'importo del singolo Ordinativo di Fornitura**, ai fini della stipulazione di ciascun contratto attuativo; ciascun Ordinativo di Fornitura potrà contenere, in allegato, più Ordini di Prestazione: in tal caso, la cauzione è calcolata sull'importo complessivo degli Ordini di Prestazione; nel caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10 per cento, detta garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento conformemente a quanto prescritto dall'art. 117, comma 1, D. Lgs. 36/2023; si applica anche a tale garanzia l'articolo 106 comma 8 del D.L.gs. 36/2023; la presente garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal singolo contratto attuativo e cessa di avere effetto solo dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione/verifica di conformità dei servizi oggetto del contratto; essa è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto attuativo e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale. L'Azienda Contraente può richiedere all'Affidatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte ovvero in caso di incremento dell'importo del singolo contratto attuativo;
- c) una polizza assicurativa, a beneficio anche dell'Azienda Contraente e dei terzi, per l'intera durata dell'Accordo Quadro e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura della responsabilità civile verso terzi per rischi di natura professionale, ai sensi dell'art 5 del D.P.R. n.137 del 14/08/2012 (polizza di responsabilità civile professionale) per una copertura minima pari all'importo dell'Accordo Quadro.

15.2 Qualora l'Ordine di Prestazione/Ordinativo di Fornitura abbia ad oggetto **attività di progettazione**, in considerazione della rilevanza dei rischi connessi ad eventuali errori o carenze di progettazione come definite all'art. 3, c.1, lett. r) dell'Allegato I.1 del Codice, l'Affidatario dovrà produrre una **polizza assicurativa conforme allo Schema – Tipo 2.2 di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n.193**, per l'importo minimo ivi previsto; come

previsto all'art. 2, del medesimo Schema Tipo, è ammessa una deroga all'onere di stipula di quest'ultima copertura qualora l'Affidatario sia già in possesso di una polizza di responsabilità civile professionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, a condizione che la stessa presenti le medesime caratteristiche definite nello Schema Tipo 2.2., in termini di oggetto della copertura assicurativa e di condizioni contrattuali, e preveda un **massimale specifico** per il rischio oggetto della presente copertura.

#### ART. 16. - PENALI

16.1. In conformità all'art. 126, c.1 del Codice, come modificato ad opera dell'art. 45, c.1, lett. a) del D.Lgs n. 209/2024, in caso di ritardata esecuzione delle prestazioni, si procederà all'applicazione di una penale giornaliera pari **all'1,5 per mille dell'importo dell'Ordine di Prestazione**, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1382, c.1, ult. per., del Codice Civile.

16.2. In caso di mancata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto di Accordo Quadro e/o in caso di inottemperanza a qualsiasi obbligo contrattualmente pattuito, **specificatamente ad eventuali disposizioni o ordini di servizio del RUP**, si procederà all'applicazione di una penale **pari ad € 500,00 per ogni inadempienza**, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danni ai sensi dell'art. 1382, c.1, ult. per., del Codice Civile.

16.3. Le penali applicate verranno trattenute sul corrispettivo spettante e/o sull'acconto immediatamente successivo al verificarsi dell'inadempienza e non potranno comunque superare, complessivamente, il 10% (dieci per cento) dell'importo dell'OdF/Ordine di Prestazione (contratto attuativo); qualora ciò si verificasse, l'Azienda Contraente ha facoltà di risolvere il contratto attuativo.

**16.4. Restano salve le ipotesi di risoluzione dell'Accordo Quadro previste all'art. 20 del medesimo.**

16.5. In tutti i casi di risoluzione non sarà riconosciuto all'Affidatario alcun compenso, rimborso, indennizzo o altra utilità, salvo il corrispettivo delle prestazioni utilmente eseguite sino al momento della risoluzione del contratto, al netto delle penali eventualmente dovute dall'Affidatario per inadempimento o ritardato adempimento, dell'ammontare dei danni subiti dall'Azienda Contraente eccedente le medesime penali e di ogni altro onere conseguente alla risoluzione, incluso quanto dovuto, a qualsiasi titolo, per l'affidamento a terzi di prestazioni o attività non eseguite o non

completamente o correttamente eseguite dall'Affidatario.

#### ART. 17. - INCOMPATIBILITÀ

17.1. L'Affidatario dichiara di non incorrere in nessuno dei casi di incompatibilità espressamente individuati dalla legge vigente in materia e di essere in possesso di tutti i requisiti per l'espletamento dei servizi oggetto di Accordo Quadro.

17.2. L'Affidatario si impegna a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di conflitto di interesse o di cessazione delle condizioni legittimanti l'espletamento dei servizi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.

17.3 In ragione del disposto di cui all'art. 116, c. 6, lett. d) del Codice, **l'Affidatario non sarà incaricato del collaudo di opere per cui abbia svolto attività di progettazione o direzione lavori, o altre attività** ivi previste.

#### ART. 18. – DOMICILIO

18.1. L'Affidatario dichiara di avere il proprio domicilio fiscale nel comune di [●], all'indirizzo [●].

18.2. La corrispondenza inerente il presente atto sarà intrattenuta mediante utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) che avrà valore ricettizio tra le parti. La PEC dell'Affidatario, qualora diversa da quella indicata in sede di gara, è la seguente: [●].

#### ART. 19. - SPESE

19.1. Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti al presente atto, con la sola esclusione dell'IVA e del contributo previdenziale per la parte a carico dell'Azienda Contraente, sono e saranno ad esclusivo carico dell'Affidatario.

19.2. Si intendono, altresì, a carico dell'Affidatario le spese per tutti i materiali ed ogni altro onere necessari per l'ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto.

#### ART. 20. – CONTROVERSIE

20.1. Eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'Affidatario e l'Azienda Contraente in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente atto, che non siano definibili in via

*Procedura aperta in due lotti per la conclusione di Accordi quadro, ai sensi dell'art. 21, c.2, LRER 11/2004 e dell'art. 59, D.lgs. n. 36/2023, per l'esecuzione di servizi di ingegneria e architettura per AUSL di Bologna, AUSL di Imola, AOU Policlinico Sant'Orsola e IOR*

---

amministrativa, saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

20.2. Il Foro competente in via esclusiva è sin d'ora indicato nel Tribunale di Bologna.

<b>ART. 21 - RINVIO</b>
-------------------------

21.1. Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio alle disposizioni del Codice dei Contratti e relativi allegati, del Codice Civile e di ogni altra disposizione vigente ed applicabile al presente Accordo Quadro.